

Invio via PEC
Pratica n. 40213/22

Forlì, 22 giugno 2023

Spett.li

SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.

pec: soglianoambiente@pec.it

e p.c. Ministero della Cultura

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**

c.a. Alessandra del NESTA

c.a. Annalisa Pozzi

pec: sabap-ra@pec.cultura.gov.it

Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco

pec: com.forli@cert.vigilfuoco.it

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Dipartimento Sicurezza

Area Infrastrutture Aeroportuali

Direzione Operazione di Venezia

pec: protocollo@pec.enac.gov.it

Regione Emilia-Romagna

**Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone
Montane**

c.a. Francesco Besio

pec: Segrprn@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it

**Regione Emilia Romagna - Servizio Geologico
sismico e dei suoli**

c.a. Marziali Giuseppina

pec: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna – sede di Cesena

c.a. Fausto Pardolesi

c.a. Bennj Bartoli

pec:

stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it

Provincia di Forlì – Cesena

Servizio Tecnico, infrastrutture, trasporti e Pianificazione territoriale

Ufficio Urbanistica

c.a. Elisabetta Fabbri Trovanelli

pec: provfc@cert.provincia.fc.it

Comune di Sogliano

c.a. SUAP

c.a. Ufficio Edilizia

c.a. Andrea Biondi

pec: comune.sogliano@cert.provincia.fc.it

Unione di Comuni Valle del Savio

c.a. Alessandro Biondi

pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it

Comune di Borghi

Ufficio tecnico

pec: comune.borghi@cert.provincia.fc.it

Comune di Poggio Torriana

pec: comune.poggiorriana@legalmail.it

Provincia di Rimini

pec: pec@pec.provincia.rimini.it

AUSL della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica (D.S.P.) di Cesena

c.a. Marina D'Antonio

pec: ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it

Area Prevenzione Ambientale – Area Est

Servizio Territoriale

c.a. Spazzoli Patrizia

Servizio Sistemi Ambientali - Area Est

c.a. Patrizia Luciali

- SEDE -

SAC Rimini

Polo specialistico Demanio idrico Suoli

c.a. Anna Maria Casadei

- SEDE DI RIMINI -

Prefetto di Forlì-Cesena

Sua Eccellenza Dott. Antonio Corona

pec: protocollo.preffc@pec.interno.it

Regione Emilia-Romagna

Area Valutazione Impatto Ambientale e

Autorizzazioni

c.a. Denis Barbieri

c.a. Valentina Favero

pec: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

**Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato:
“Realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G3
della volumetria di 6.000.000 mc e relative opere connesse” proposto da Sogliano
Ambiente S.p.A., localizzato a Ginestreto, via Ginestreto-Morsano 14, nel Comune
di Sogliano al Rubicone (FC). - Fasc. Reg. n. 1317/31/2022**

Attuazione art. 4 comma 1 D.L. 61/2023 e Parziale richiesta integrazioni

Vista l'istanza di attivazione del procedimento unico di VIA acquisita con prot. regionale PG.2022.1252197 del 22.12.2022 e prot. Arpae PG/2022/21075;

Vista la comunicazione agli Enti interessati del 09.01.2023 PG/2023/2596;



Dato atto che con nota del 06.02.2023 PG/2023/21266 Arpae ha richiesto documentazione a completamento ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 del D.Lgs 152/06;

Visto che in data 07.03.2023, con note acquisite ai PG/2023/40668, 40672, 40675, 40679, 40683 e 40688, il proponente ha completato la documentazione così come richiesto;

Vista la nota di avvio del procedimento e pubblicazione dell'avviso del 15.03.2023 PG/2023/46629;

Visto l'avviso sul BURERT n. 85 del 29.03.2023;

Vista la richiesta di contributo tecnico al Servizio Territoriale di questa Agenzia del 15.03.2023 PG/2023/46632;

Vista la proposta della Prefettura di Forlì-Cesena di nomina del rappresentante unico delle amministrazioni statali nella persona della dott.ssa Alessandra Del Nista, funzionario della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, ricevuta in data 17.03.2023 e acquisita al PG/2023/47845, nomina confermata con nota del 04.04.2023 acquisita al PG/2023/59003;

Vista la richiesta di integrazioni dell'ENAC, acquisita al PG/2023/48173 e allegata alla presente;

Dato atto che in data 29.03.2023 con nota PG/2023/56126 questa Agenzia ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi Istruttoria per il 12 aprile 2023;

Considerato che in data 12.04.2023 si è tenuta la seduta della Conferenza Istruttoria nella quale si è concordata la necessità di Istruttoria pubblica ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 4/2018, e che tale istruttoria si è tenuta in data 9 maggio 2023 dalle ore 20.00 presso il Teatro Comunale di Sogliano al Rubicone;

Considerato altresì che nella medesima riunione di conferenza si è concordata la necessità di effettuare un sopralluogo in loco, sopralluogo convocato prima per il 11 maggio 2023, poi posticipato, causa allerta meteo rossa, al 25 maggio 2023 ed infine, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi, posticipato a data da destinarsi con nota del 25 maggio 2023 PG/2023/91744;

Vista la richiesta di integrazioni di ENAC, acquisita in data 17.03.2023 al PG/2023/48173 che si allega;

Vista la richiesta di integrazioni della Regione Emilia-Romagna Area Geologia, Suoli e Sismica, ricevuta in data 31.05.2023 e acquisita al PG/2023/95124, che si allega;

Dato atto che sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Associazione OaSi, ricevuta in data 28.04.2023 e acquisita al PG/2023/74764, che si allega;
- Senatore Marco Croatti, ricevuta in data 29.05.2023 e acquisita al PG/2023/94486, che si allega;
- Comune di Borghi, ricevuta in data 12.06.2023 e acquisita al PG/2023/102126, che si allega;

Visto il contributo tecnico del Servizio Territoriale di questa Agenzia, acquisito in data 19.06.2023 al PG/2023/107039, che si allega;

Considerato che il procedimento, avviato in data 29.03.2023, **risulta sospeso a far data dal 01.05.2023 e fino al 31.08.2023 in forza di quanto disposto all'art. 4 comma 1 del D.L. 61/2023**, e che pertanto la data ultima fissata per la richiesta di integrazioni risulta essere il 28.09.2023;

Considerato altresì che, al fine di quanto disposto dall'art. 4 comma 5 del medesimo decreto, si ritiene congruo inviare le richieste di integrazioni fino ad ora raccolte anche al fine di rendere più celere il procedimento, **fermo restando che gli Enti partecipanti al procedimento hanno comunque tempo fino al 28 settembre 2023 per poter chiedere ulteriori integrazioni**;

Con la presente si richiedono **le seguenti integrazioni**:

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

1. Si premette che gli impatti sono stati valutati a fronte di una situazione con le discariche G1 e G2 in gestione post-operativa e la discarica G4 in gestione operativa. In realtà la situazione da tenere in considerazione quale quadro ambientale attuale con cui confrontarsi è quella relativa a **tutte e tre le discariche in gestione post operativa in quanto il quadro progettuale ad oggi approvato nelle precedenti Valutazioni di Impatto Ambientale e nell'AIA non prevedono la discarica G3, infatti la situazione che vede le discariche G1 e G2 in gestione post-operativa e la discarica G4 in gestione operativa non costituisce stato di fatto permanente e, conseguentemente, non caratterizza il sistema ambientale e territoriale in cui si inserisce il nuovo progetto proposto. In sostanza dovranno essere rivalutati tutti gli impatti generati dall'esercizio di G3 (traffico, aria, rumore, etc...) con una situazione che vede l'assenza di ricezione e abbancamento di rifiuti. Pertanto, ad eccezione delle fasi di cantiere, i cui impatti sono da confrontarsi con G1 e G2 in gestione post operativa e G4 in gestione operativa, come è stato fatto, dovrà essere redatto nuovamente il SIA e la valutazione degli impatti dell'esercizio di G3, confrontandoli con un quadro ambientale che vede tutte le discariche in gestione post operativa. Tale riferimento**

dovrà essere tenuto in considerazione nella risposta alle domande riportate di seguito. Stessa valutazione è da farsi anche se il progetto viene definito come ampliamento dell'esistente, come peraltro riferito in sede di istruttoria pubblica, in quanto era comunque prevista la conclusione dell'operatività delle discariche.

1. L'inquadramento (scenario di base) dell'opera rispetto ai beni materiali è assente e la valutazione dell'impatto generato non è del tutto coerente con il concetto di "beni materiali", si chiede pertanto di integrare gli elaborati con una descrizione più dettagliata.
2. Relativamente al quadro di riferimento ambientale - 2.C.2. Suolo e sottosuolo - non è presente l'Inquadramento pedologico (scenario di base).
3. In merito all'impatto dell'opera sulla salute pubblica si chiede di esplicitare le modalità con cui verrà eseguita la sorveglianza sullo stato di salute delle popolazioni interessate (tecniche, tempistiche, persone ed enti coinvolti, analisi dei risultati). Così come si chiede di chiarire e descrivere le modalità di controllo degli effetti della discarica sull'ambiente (tecniche, scelta organismi sensibili, tempistiche, enti coinvolti, analisi dei risultati), controllo riportato nel SIA come necessario per intervenire prima che si determinino effetti sulla salute umana.
4. Opera di restituzione in alveo: Il progetto prevede la realizzazione di un'opera di restituzione idonea alla protezione del fondo e delle sponde dell'alveo nel punto di confluenza, non si relaziona in merito, dove ed in che modo ci dimostrano che tale opera sia idonea? Peraltro nella planimetria ubicazione delle infrastrutture e dei servizi (vedi n. elaborato) è indicata al numero 17 - "OPERA DI RESTITUZIONE CANALE DI FONDO G3 SU RIO MORSANO", ma in pianta il numero 17 non è rappresentato, si deduce qualcosa solo dall' all.1-el.20c_p.c._del_canale_di_fondo_-_opera_di_restituzione.
5. L'elaborato Allegato 1.19 "Profilo longitudinale del canale di fondo" non è leggibile, si chiede di riprodurlo, con le eventuali modifiche progettuali richieste, utilizzando colori e *font* che risultino leggibili anche su stampa formato A3
6. il SIA non riporta la valutazione dei previsti impatti significativi e negativi del progetto derivanti dalla sua vulnerabilità a rischi di gravi incidenti e/o calamità. Pertanto dovranno essere prodotte tali valutazioni con riferimento particolare a rotture strutturali dell'impermeabilizzazione e dei teli di impermeabilizzazione (evento probabile), anche dovuti a calamità probabili quali ad esempio le scosse telluriche. Si precisa che quanto prodotto in ordine alla gestione dell'emergenza non è sufficiente in quanto manca della valutazione degli impatti ambientali degli effetti di eventuali perdite non gestibili;

Quadro di riferimento progettuale - Aspetti generali

7. Il Gestore richiede per la discarica G3 ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 36/03 e smi la classificazione come *"discarica per rifiuti non pericolosi"* e ai sensi dell'art 7-sexies, comma 1, lettera b) dello stesso decreto la sottocategoria come *"discarica per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati"* (pag. 21 dell'All. 1-EL.1 Relazione tecnica generale-AIA). Si chiede al Gestore di indicare se richiede la sottocategoria anche come *"discariche per rifiuti organici pretrattati"*; in caso di risposta affermativa deve indicare per quali rifiuti richiede tale sottocategoria.
8. Il Gestore indica, come previsto dalla normativa, che nelle discarica per rifiuti non pericolosi è possibile conferire *"rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti pericolosi stabili e non reattivi"* (pag. 21 dell'All. 1-EL.1 Relazione tecnica generale- AIA). Considerato che nell'elenco dei codici EER per cui si richiede l'autorizzazione, dette tipologie di rifiuti non sono presenti, si chiede al Gestore di relazionare in merito.
9. Presentare il Cronoprogramma dei tempi di escavazione e di realizzazione dell'invaso.
10. Il Gestore prevede di impermeabilizzare l'intero vaso al momento della realizzazione della discarica e, quindi, buona parte della superficie del telo sarà esposto ai raggi UV (notoriamente le fibre dei geotessili sono suscettibili a deterioramenti per eccessiva esposizione UV) e alle intemperie per oltre 30 anni. Per far fronte al possibile deterioramento il Gestore ha dichiarato, durante la Conferenza di presentazione, che il telo andrà sostituito prima della coltivazione. Tale modalità costituisce una progettazione in stralci che prevede modalità e tempi di realizzazione che vanno descritti, integrare nel merito. Tale richiesta va integrata con quanto richiesto al paragrafo relativo all'AIA.

Abbancamento rifiuti

11. Si richiede di produrre tutte le 32 sezioni come indicate nella Planimetria di abbancamento dei rifiuti (sezioni longitudinali e trasversali).

Gestione acque meteoriche

12. Il Gestore prevede la costruzione di un canale di fondo da realizzare con una tubazione in acciaio liscio ad alta resistenza, avente sezione circolare e diametro variabile da 600 a 1200 mm che corre, da monte verso valle, sotto il livello di impermeabilizzazione della discarica ad una profondità minima di 2m, per raccogliere le acque provenienti dall'area impermeabilizzata sulla quale il rifiuto non è stato ancora abbancato. Lo scarico delle acque meteoriche all'interno del canale di fondo avviene attraverso sei camini di presa, posizionati in corrispondenza del punto più depresso di ciascun gradone ed un camino di presa posto sul coronamento.

L'ipotesi progettuale presentata presenta le seguenti carenze:

- A. quote e dimensioni dei manufatti (Diametro delle tubazioni, dimensione dei drenaggi etc) di cui alla *"Tavola Particolari costruttivi canale di fondo"* (Elaborato 20a Allegato 1);
- B. descrizione dettagliata della modalità operativa con cui si provvede alla chiusura e sigillatura dei camini come citato al § B.8.3 ovvero modalità con cui si passa nella Tavola sopra citata, dalla configurazione illustrata nel particolare *"Situazione in assenza di rifiuto"* al particolare *"sistemazione a rifiuto abbancato"*;
- C. calcoli relativi alla portata meteorica delle acque che hanno condotto al dimensionamento dei Fossi perimetrali F1 e F2 (Sezione tipo A) e dei Fossi F3 e F4 (Sezione tipo B), e della tubazione dell'opera di restituzione (portata calcolata con tempo di ritorno di 10 e 20 anni nel punto di restituzione).

Inoltre considerato che questo Servizio Territoriale ritiene che il canale di fondo ed in modo particolare i camini di presa, possano costituire un elemento di indebolimento del fondo della discarica, per l'attività ricorrente di interruzione-ripristino delle barriere impermeabili (naturale ed artificiale) presenti sul fondo della discarica in corrispondenza dei punti di scolo delle acque meteoriche dalla superficie impermeabilizzata al canale di fondo e, che le perdite di percolato rilevate nel canale di fondo verificate in due delle discariche costruite con lo stesso sistema (G2-Busca) possano essere ricondotte anche a questi elementi di indebolimento, si chiede al Gestore di:


- D. individuare un progetto alternativo alla realizzazione dei camini in collegamento col canale di fondo per l'allontanamento delle acque meteoriche ricadenti nell'invaso impermeabilizzato prima della coltivazione. In particolare il Gestore dovrà relazionare sulla possibilità di prevedere la realizzazione della discarica in lotti, con una modalità di gestione delle acque meteoriche che non preveda la realizzazione di camini di collegamento con il canale di fondo successivamente alla realizzazione dell'impermeabilizzazione della discarica;
- E. descrivere, comunque, la procedura di collaudo e certificazione delle saldature (già descritta nell'elaborato Relazione Tecnica allegato 1 alla domanda di autorizzazione paragrafo B.1.2 pag. 32), anche in sede di chiusura dei punti aperti in corrispondenza dei camini di collegamento con il canale di fondo in quanto al punto B.8.4 è descritto in modo troppo generico;
- F. descrivere le modalità di ispezione del canale di fondo (esempio robot o altro).

Gestione percolato

- 13.** Il Gestore indica che il percolato accumulato prodotto dalla discarica G3, tramite apposita stazione di rilancio, verrà inviato all'impianto di depurazione, già attivo presso il piazzale di servizio al piede della discarica G2, a circa 350 metri di distanza. In alternativa, in caso di fermo del depuratore o eccedenza di produzione rispetto alla sua capacità di trattamento, è previsto il carico in autocisterna per il conferimento ad altro impianto di trattamento esterno. (Pag. 39 relazione generale SIA).

L'impianto di trattamento del percolato ad oggi ha una capacità di 30.000 t/a con una portata dello scarico pari a 3750 l/h (prima dell'inizio della coltivazione di G4, luglio 2019 era autorizzato per una capacità pari a 24.000 t/a, con una portata pari a 3000 l/h).

Nel grafico sottostante, questo Servizio Territoriale riporta il quantitativo totale di percolato prodotto dal sito di Ginestreto (G1+G2+G4) dal 2013 al 2021, suddiviso tra quello inviato a trattamento e quello a smaltimento presso terzi.



Visto quanto normato al § 2.3 *Controllo delle acque e gestione del percolato* del D.Lgs. 36/03 e smi che detta *“Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore.”*;

visto quanto si evince dal grafico sopra riportato, nonché dalla documentazione inerente i monitoraggi annuali e le visite ispettive (vedasi documentazione visita ispettiva 2021 ns. PG 158565 del 14/10/21, in cui il Gestore ha dichiarato che: *“eccetto per il percolato proveniente dalla discarica di G1, quasi tutte le concentrazioni riscontrate nei percolati di G2 e G4 hanno superato le specifiche di processo fissate in fase di progettazione e settaggio dell'impianto”*), che evidenziano che già ad oggi la capacità di trattamento dell'impianto non sia in grado di gestire il quantitativo di percolato prodotto dalle tre discariche;

richiamato il punto 2.3 dell'Allegato 1 che riporta *“Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore”*,

si chiede al Gestore di:

- A. confermare che il bacino di contenimento dei serbatoi di percolato di G4 presenta una capacità utile di 200 mc al netto dei serbatoi ivi presenti;
- B. riportare nella relazione i dati funzionali dell'impianto di trattamento (portata idraulica, carico organico etc.) e/o indicare il Documento detenuto dalla PA ove gli stessi sono riportati;
- C. relazionare dettagliatamente, anche attraverso i dati annuali che derivano dalla gestione delle discariche già presenti in sito, sulle caratteristiche e quantitativo (se del caso graficamente nell'arco temporale) di percolato atteso quando tutte e 4 gli impianti di discarica saranno presenti;
- D. tenendo conto anche di quanto esplicitato al successivo punto della presente relazione, relativamente agli elementi ostativi del ricircolo del percolato, si chiede al Gestore di provvedere ad effettuare un'analisi tecnico economica nel merito dell'alternativa progettuale che preveda l'aumento della potenzialità dell'impianto di trattamento del percolato affinché lo stesso, garantisca il trattamento in loco, dell'intera produzione di percolato;
- E. presentare una planimetria di dettaglio dell'impianto di trattamento del percolato in cui siano rappresentate le principali componenti dell'impianto, l'identificazione delle sostanze e/o rifiuti stoccati nei serbatoi/cisterne nonché le linee trasporto dei percolati all'impianto e la linea di scarico in acque superficiali dei reflui depurati con i relativi pozzetti.

14. Il progetto prevede sia in fase di gestione operativa che post operativa la realizzazione del **sistema di subirrigazione del percolato (ricircolo)**. In particolare nel PGPO viene declinato che il ricircolo del percolato sarà automatizzato attraverso un sistema costituito da un compressore, pompe pneumatiche, linee di collegamento e teste delle trincee riciccolanti, attivo anche in fase di abbancamento dei rifiuti.

Nel merito si rileva la carenza dei seguenti elementi e/o incongruenze:

- A. manca la planimetria della rete di subirrigazione del percolato riferita all'intero corpo della discarica atta a garantire un'efficace distribuzione del percolato;
- B. mancano le schede di sezione tipo, sulla verticale del corpo discarica;
- C. descrizione maggiormente dettagliata, integrata dei calcoli dimensionali (portata di percolato distribuito), della modalità di alimentazione delle trincee per la subirrigazione nonché i quantitativi adeguati al dimensionamento delle trincee come indicati nella Relazione tecnica Progetto definitivo (Elaborato 1 Allegato 1 § B.2.6);
- D. è stata rilevata un'incongruenza tra la Relazione Tecnica Progetto definitivo ed il PGO e PGPO relativamente alla possibilità alternativa di utilizzare l'autocisterna per effettuare il ricircolo del percolato;
- E. non è stato sufficientemente approfondito lo studio di vantaggi e svantaggi legati all'attività di ricircolo del percolato, infatti nella relazione presentata è stato evidenziato solo l'aspetto legato all'incremento della produzione di biogas, senza tra l'altro effettuare nessun approfondimento circa i tempi e le condizioni per cui l'apporto di percolato incrementa la produzione di biogas (dati, grafici, bibliografica ect). Non sono stati affrontati gli svantaggi correlati a questa pratica, come per esempio: incremento degli odori, possibile allagamento dei pozzi di estrazione del biogas, problemi di stabilità, accumulo di cloruri e metalli nel percolato ect

Fermo restando la carenza sopra rilevata, richiamato l'interpello Ambientale proposto da Confindustria-Cisambiente ai sensi dell'art. 3-septies, del D.Lgs. 152/06 e smi, inviatoci da Sogliano Ambiente SpA in data 08.07.2022 ed acquisito agli atti di questa Agenzia con PG/2022/113479, da cui si evince che:

- *in nessun caso le direttive accennano alla possibilità di ricircolare il percolato nel corpo della discarica o alla possibilità di autosmaltimento del concentrato di percolato;*
- *“la gestione del concentrato di percolato (e quindi anche del percolato) potrà essere effettuata, conformemente alla normativa vigente, dopo adeguata caratterizzazione di base nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti per la specifica sottocategoria di discarica e, se del caso, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7-sexies del D.Lgs 36/2003 sulle sottocategorie di discarica o dall'art. 16-ter del medesimo decreto che disciplina le deroghe.”*

e ritenendo che le considerazioni del MASE costituiscano elemento giuridico ostativo al ricircolo del percolato, si richiede al Gestore o di modificare/eliminare quanto presentato in riferimento al ricircolo del percolato o presentare motivazioni tecnico-scientifico tali per cui l'AC possa derogare dall'elemento giuridico ostativo.

Biogas

Vista la documentazione prodotta si chiede di integrare la stessa con:

15. revisione della Planimetria dei Punti di Emissione (documenti AIA - Allegato 3 Elaborato A Rev. 0 di settembre 22) con indicazione delle condotte di G1 e G2. Nel contempo verificare le incongruenze presenti nell'individuazione dei punti di emissione tra la Planimetria approvata 3A rev. 2 del 10/03/23 (stato attuale) e la Planimetria sopra indicata. Al fine di consentire i corretti riferimenti presentare due Planimetrie: lo stato di fatto e lo stato di progetto.
16. P&I della rete di adduzione del biogas proveniente dalle 4 discariche ai diversi motori provvisti di idonea legenda.
17. Considerato che il Gestore richiede la sottocategoria ai sensi dell'art. 7 sexies, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/06 e smi (*discarica per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati*) al fine di potere godere delle deroghe richieste ai rifiuti da destinare all'abbancamento, il Gestore deve garantire il recupero del biogas in ogni condizione (manutenzioni, fermo improvvisi etc). Onde evitare la situazione creatasi con la discarica G4 e cioè che dall'inizio della sua coltivazione ad oggi (luglio 2019) il biogas prodotto venga inviato alla torcia di termodistruzione pur avendo da più di un anno le caratteristiche qualitative e quantitative da essere inviato al recupero energetico come autorizzato e previsto dalla normativa, si chiede al Gestore di progettare e prevedere l'installazione di un motore di emergenza.
18. Relazionare sulla presenza e la necessità del doppio sistema di accensione delle torce, la cui logica di funzionamento prevede la ridondanza dei due sistemi ossia, in caso di fallimento del primo sistema di accensione, deve intervenire il secondo.
19. L'energia termica sviluppata dai motori dei gruppi elettrogeni viene utilizzata per l'impianto di trattamento dei percolati; relazionare in merito dimostrando che l'energia termica prodotta viene tutta recuperata; in caso contrario valutare un progetto di recupero dell'energia in esubero fornendo i dati di utilizzo.

Argine di valle, e aree di stoccaggio terre e rocce da scavo

20. Il Gestore prevede la costruzione di un argine di valle *“completamente ammorsato sul substrato”* realizzato con l'argilla escavata in situ additivata con calce al 3,5%. La relazione geologica (SIA - Aspetti geologici - Allegato E, Elaborato 1, Rev 0 di settembre 22) consiglia *la realizzazione di opere strutturali profonde (pali) di stabilizzazione che consentano l'incastro dell'opera di contenimento su terreni formazionali tenaci e di opere di bonifica con totale asportazione del materiale detritico che limitino eventuali cedimenti indotti dal realizzando argine*. Tali opere strutturali non sono però riportate né nei disegni relativi all'Inquadramento progettuale né negli elaborati sismici (Sismica - Allegato 3 tavole 8 e 9). Si chiede di relazionare in ordine alla scelta tecnica progettuale di procedere o meno con la realizzazione dei pali di ancoraggio. Qualora si ritenga di realizzare gli stessi si richiede di dettagliare le quote e le modalità di ammorsamento nel substrato nonché prove, verifiche e controlli che verranno svolti in fase di realizzazione (es: caratteristiche e omogeneità dei materiali utilizzati, contenuto d'acqua, densità secca dopo compattazione etc..) ed di monitoraggio durante la vita dell'opera. In conseguenza della scelta tecnica adottata andranno revisionate le relative planimetrie.
21. Il Gestore indica che *“Il terreno proveniente dagli scavi di sbancamento, computato in circa 1.460.000 mc, avrà il seguente impiego:*
1. Circa 60.000 mc, nella fase di costruzione di G3 saranno utilizzati direttamente per la gestione della discarica G4;
 2. Circa 150.000 mc saranno utilizzati per la realizzazione dell'argine di valle e delle opere in progetto;
 3. Circa 120.000 mc saranno depositati nel deposito temporaneo localizzato in prossimità dell'area Marconi, già utilizzata per la costruzione di G4, denominata area 1;
 4. Circa 230.000 mc da destinare alla copertura definitiva di G4;
 5. Circa 900.000 mc saranno destinati alla realizzazione del progetto di recupero della cava di Ponte Rosso

Per quanto riguarda le tempistiche di utilizzo del materiale di scavo, si chiarisce quanto segue:

- *il materiale di cui ai punti da 1, 2, 4 e 5 della precedente descrizione, saranno utilizzati per intero nel periodo di durata del cantiere di costruzione della discarica che si prevede avrà una durata di circa 36 mesi a partire dal rilascio delle autorizzazioni;*
- *per quanto concerne il materiale di cui al punto 3 la previsione di utilizzo è la seguente: il materiale depositato nell'area 1 sarà utilizzato per la gestione della discarica G3; si prevede pertanto di utilizzarlo integralmente entro 10 anni dall'apertura della discarica.”*

Visto quanto sopra si chiedono i seguenti chiarimenti/integrazioni in merito a:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia - Area Autorizzazioni e Concessioni Est

Piazza Morgagni, 9 | 47121 Forlì | tel +39 0543 451700 | Fax +39 0543/447243 | PEC aoofc@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- A. rappresentare in planimetria il luogo dove viene abbancato il terreno pari a 60.000 mc che vengono utilizzati per la gestione di G4 (punto 1);
- B. se detto terreno viene utilizzato solo per le coperture a lungo medio termine o anche per la copertura giornaliera in sostituzione del biostabilizzato;
- C. se il terreno pari a 150.000 mc (punto 2) che viene utilizzato per la costruzione dell'argine di valle di G3, necessità di luogo di stoccaggio. Qualore la risposta fosse affermativa indicare il luogo in planimetria;
- D. rappresentare in planimetria e in sezione lo stoccaggio dei 230.000 mc (punto 4) da destinare alla copertura definitiva di G4. Inoltre il Gestore deve indicare per quale strato del capping di G4 verrà utilizzato e se necessario (strato 3 - minerale compattato) effettuare le analisi necessarie;
- E. indicare la distanza tra il sito di escavazione e quelli di stoccaggio;
- F. presentare il progetto di ripristino delle aree di stoccaggio dei terreni.

Piano di utilizzo di Terre e Rocce da Scavo

- 22. Ripresentare il Piano di Utilizzo dei materiali di scavo (PdU terre e rocce da scavo - Allegato 1, elaborato 22 Rev. 0 di Settembre 22) in conformità alle disposizioni del DPR 120/2017 predisponendo il Piano di Utilizzo ai sensi dell'art. 9 e art.4 dello stesso decreto. L'Allegato 5 dispone quanto deve contenere il Piano di Utilizzo che andrà articolato nel dettaglio dei punti previsti dall'allegato stesso e anche degli allegati 2 e 4. Il Piano di Utilizzo dovrà contenere anche la proposta di Piano di Caratterizzazione da realizzarsi nella fase esecutiva.
- 23. Nel Piano, oltre alle informazioni relative ai siti di stoccaggio intermedi, devono essere presenti più informazioni in relazione al ripristino della cava di Ponte Rosso quali ad esempio: estremi atto autorizzativo, eventuali prescrizioni di screening da ottemperare (terreno vegetale, materiale di scavo), quantitativi richiesti dal progetto, compatibilità ambientale dei terreni, progetto di ripristino ect.

Trattamento a calce

Nel merito del trattamento a calce, le *“Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo di terre e rocce da scavo”* del SNPA asseriscono che se il terreno soddisfa a priori i requisiti di qualità ambientale previsti dal DPR 120/2017, ai fini della qualifica come sottoprodotto, l'attività di stabilizzazione con calce può essere considerata una normale pratica industriale nel rispetto delle seguenti condizioni:

- *verifica, ex ante ed in corso d'opera, del rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 del citato DPR o dei valori di fondo naturale;*

- *indicazione nel Piano di Utilizzo dell'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e specificazione dei benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;*
- *indicazione nel Piano di Utilizzo della procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;*
- *descrizione delle tecniche costruttive adottate e delle modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente."*

Per quanto sopra si richiede di integrare il Piano di Utilizzo fornendo le informazioni e la documentazione di cui ai punti precedenti, esplicitando i motivi che giustificano il trattamento a calce, le eventuali soluzioni tecniche alternative, unitamente ad una loro comparazione in termini di benefici prestazionali, ambientali ed economici.

Si evidenzia comunque che:

- *il DPR 120/17 ha eliminato il trattamento a calce come esempio di "normale pratica industriale";*
- *il Consiglio di Stato Sez. V n. 48 del 7 gennaio 2022 indica "L'art. 4, comma 2, del DPR n. 120 del 2017 consente a che le terre e rocce da scavo siano qualificate come sottoprodotti – e dunque reimpiegate anche nell'attività edilizia – e non come rifiuti, ma a determinate condizioni, tra cui alla lett. c) è previsto che ciò possa avvenire qualora la stesse: "sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale" Quali siano le "normali pratiche industriali" è poi specificato dall'allegato 3 al regolamento ma tra queste non è compresa la stabilizzazione a calce o cemento, a differenza di quanto era previsto dall'abrogato d.m. n. 161 del 2012, all'allegato 3, che tra le "normali pratiche industriali" vi faceva rientrare proprio "la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotermiche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'Arpae o Arpae competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo".*
- *l'AC (SAC di Arpae) può valutare che la disciplina vigente non preveda il reimpiego dei terreni come sottoprodotti a seguito di processi di stabilizzazione a calce o cemento.*

Visto quanto sopra, qualora i terreni non siano classificabili come sottoprodotti, gli stessi siano da considerarsi rifiuti che, solo dopo il rilascio dell'autorizzazione EoW "caso per caso", possono essere trattati con calce.

24. A tale scopo si chiede quale integrazione progettuale:

- 24.1. il progetto dell'argine di valle dovrà essere modificato prevedendo un'opera autorizzabile in termini ambientali, edilizi ed urbanistici. Di tale opera e della sua cantierizzazione andranno valutati i relativi impatti integrando il SIA
- 24.2. in alternativa l'utilizzo delle terre e rocce di scavo trattate con calce si configura come trattamento di rifiuti, e pertanto ne dovrà essere richiesta, ed ottenuta, l'autorizzazione al recupero in conformità a quanto previsto al D.Lgs 152/2022, al fine dell'ottenimento della cessazione di qualifica di rifiuto, e se il prodotto ottenuto e previsto da tale decreto è corrispondente all'utilizzo previsto nel progetto presentato. In tal caso dovranno comunque essere presentati, integrando il SIA, gli impatti conseguenti.

Analisi di Rischio (AR)

25. In riferimento alle deroghe richieste il Gestore ha semplicemente presentato quanto autorizzato per la discarica G4 senza applicare le modifiche intervenute al D.Lgs. 36/03 e s.m.i con l'emanazione del D.Lgs. 121/2020 che rispettivamente al comma 2 e 3 dell'art. Art. 7 sexies Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi detta (le parti scritte in blu sono quelle introdotte dal D.Lgs. 121/2020):

- comma 2: *"I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 sono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all'allegato 7."*
- comma 3: *"Le autorizzazioni, motivando adeguatamente, ammettono nelle sottocategorie di discariche anche rifiuti caratterizzati da parametri Doc e Tsd diversi da quelli della tabella 5 dell'allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di cui all'allegato 7"*

e il comma 7.1, del nuovo all'allegato **7 Informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi** detta:

- comma 7.1 *"Al fine della effettuazione della valutazione di rischio, devono essere allegati alla domanda di autorizzazione di una sottocategoria di discarica i documenti previsti dall'art. 8 ed in particolare la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti che dovranno essere depositati nella discarica. La tipologia di sottocategoria di cui all'art 7- sexies comma 1 lettere a), b) o c) deve essere ben*



individuata in fase di rilascio dell'autorizzazione, sarà pertanto necessario che nella domanda sia presente, oltre all'esatta indicazione dei codici EER che identificano i rifiuti, anche la natura degli stessi: se si tratta di rifiuti inorganici, a basso contenuto organico o biodegradabile, di rifiuti organici e se sono stati sottoposti ad un eventuale trattamento preliminare allo smaltimento. Una volta individuati, in base alla valutazione di rischio descritta nel successivo punto 7.2, i criteri di ammissibilità specifici per i rifiuti considerati, tenendo conto della valutazione di rischio e dell'idoneità del sito, dovranno essere attuate tutte le procedure di ammissione dei rifiuti previste dalla norma e in particolare dovrà essere presentata dal produttore/detentore la documentazione attestante che il rifiuto conforme ai criteri di ammissibilità della specifica sottocategoria. Anche in questo caso il gestore dell'impianto dovrà effettuare la verifica di conformità e l'ispezione visiva e, in generale, tutti gli adempimenti previsti. La mancata conformità ai criteri individuati comporta, comunque, l'inammissibilità dei rifiuti alla sottocategoria di discarica per non pericolosi. Analogamente a quanto stabilito per le procedure tradizionali di autorizzazione, la caratterizzazione di base deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno."

In base a quanto sopra evidenziato, considerato quindi che le deroghe sono ammesse ai sensi dell'art 7-sexies, commi 2 e 3 subordinatamente anche all'**Analisi di Rischio**, si ritiene che la stessa debba contenere una valutazione dei rischi in funzione degli impatti che l'utilizzo di dette deroghe possa avere sia nella produzione sia nella composizione del biogas che, per il sito in oggetto, risulta essere la principale via di esposizione.

L'analisi di rischio, condotta come sotto indicato, dovrà quindi contenere una stima (quantitativi, natura e caratteristiche) dei rifiuti abbancati suddivisi per codici EER e una valutazione delle variazioni sui quantitativi e caratteristiche del biogas prodotto in funzione del loro utilizzo. Inoltre, nell'analisi, dovrà essere valutata l'esposizione della popolazione ai parametri in deroga, classificati come tossici e/o cancerogeni.

Quanto presentato si valuta carente per i seguenti aspetti:

- non sono state considerate tutte le possibili vie di esposizione della popolazione alle emissioni di biogas, ma solo quella per inalazione;
- non sono state considerate tutte le possibili sostanze tossiche e/o cancerogene contenute nel biogas, come ad esempio le polveri PM10 e PM2.5;
- non sono stati considerati i parametri che, in funzione della tipologia di rifiuto abbancato, possono essere contenuti anche in tracce nel biogas;
- non è stata valutata la tossicità degli inquinanti presenti anche in tracce nel biogas in funzione di tutte le possibili vie di ingresso nell'organismo e delle eventuali

caratteristiche di bioaccumulo, quali ad esempio Toluene e IPA che si accumulano nei tessuti grassi etc;

- non sono stati valutati i rischi cumulativi derivanti dall'emissione delle discariche G1, G2 e G4 già presenti nel sito;
- non è stata valutata la matrice suolo nè in funzione della possibile migrazione laterale di biogas nè delle eventuali deposizioni secche ed umide nel suolo;
- non sono state considerate le emissioni di sostanze a potenziale rischio cancerogeno e/o tossico prodotte dalla combustione delle torce presenti in sito e dai motori di cogenerazione;

Dovrà essere quindi presentata una nuova analisi di rischio integrandola con quanto sopra e sotto indicato:

- A. visto che le tipologie di rifiuto che si chiede di abbancare in G3 sono le stesse che attualmente vengono abbancate in G4, devono essere fornite valutazioni più approfondite sulla composizione del biogas a partire da dati analitici e/o di bibliografia, allo scopo di individuare tutte le sostanze tossiche e/o cancerogene presenti. Si presenta a titolo esemplificativo un elenco di sostanze individuate in traccia in un'analisi di rischio effettuata in una discarica in cui vengono abbancati

principalmente rifiuti non pericolosi identificati dal codice EER 191212 e 190501;

Tabella 19: Concentrazioni di input dei gas in traccia (VOC) 2019

| Parametri | Minimo (mg/m3) | 50°percentile (mg/m3) | Massimo (mg/m3) |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 2 propanolo | 0.000025 | 0.000025 | 0.00094 |
| Etanolo | 0.000025 | 7.75E-05 | 0.00359 |
| Triclorotrifluoroetano | 0.000025 | 0.000025 | 0.00011 |
| Acetaldeide | 0.000025 | 0.000025 | 0.00013 |
| Acetone | 0.000025 | 0.00101 | 0.05698 |
| Cicloesano | 0.000025 | 0.000025 | 0.00008 |
| Metilisobutilchetone | 0.000025 | 0.000025 | 0.00011 |
| 2 pentanone | 0.000025 | 0.000025 | 0.00024 |
| 2 butossietanolo | 0.000025 | 0.000025 | 0.00043 |
| 1 butanolo | 0.000025 | 0.000263 | 0.0084 |
| Acetato di etile | 0.000025 | 0.000773 | 0.02486 |
| Isobutano | 0.000025 | 0.000025 | 0.00211 |
| Idrocarburi totali escluso il metano | 0.0003 | 0.00094 | 0.02955 |
| n-esano | 0.000025 | 0.000418 | 0.00633 |
| i-ottano | 0.000025 | 0.000025 | 0.00254 |
| n-pentano e isomeri | 0.000025 | 0.000025 | 0.00164 |
| n-decano | 0.000025 | 0.000298 | 0.00912 |
| n-undecano | 0.000025 | 0.000025 | 0.00108 |
| acido butirrico | 0.000025 | 0.000025 | 0.00066 |
| dimetilsolfuro | 0.000025 | 0.000438 | 0.00736 |
| butirrato di etile | 0.000025 | 0.000025 | 0.00026 |

I parametri sopra indicati riportati a titolo esemplificativo - e non esaustivo - devono essere integrati con gli inquinanti che possono essere presenti nel biogas a seguito dei quantitativi totali dei rifiuti derogati e non che si intende abbancare nella discarica (come richiesto all'allegato 7 del D.Lgs. 36/03 e smi). Si evidenzia che nell'analisi di rischio dovranno essere individuate le concentrazioni di inquinanti che nel biogas determinano un livello di pericolosità ai recettori ("worst case").

Si precisa che le suddette concentrazioni "worst case" individuate dovranno essere correlate con il codice EER di rifiuto per cui si richiede l'autorizzazione, il quantitativo massimo che si intende abbancare dello stesso codice EER, nonché le deroghe che si possono utilizzare per lo stesso. Considerare la possibilità che i quantitativi sopra individuati, correlati con le deroghe, possano divenire i quantitativi massimi abbancabili nella discarica G3 (Limite max).

- B. nel capitolo 2.2.1.1 *Dispersione in atmosfera delle emissioni diffuse da percolato e biogas* dell'AR, viene stimata l'emissione di biogas dalla superficie di G3 a partire dalle valutazioni della dispersione delle sostanze odorigene. Questa Agenzia non ritiene corretta la modalità di calcolo utilizzata, in quanto da tale disamina risulta per il parametro benzene una concentrazione, nel punto di massima ricaduta vicino al corpo discarica, pari a $2.94 \times 10^{-7} \mu\text{g}/\text{m}^3$, mentre dal monitoraggio della qualità dell'aria, che viene effettuato sul punto denominato R4-bis, corrispondente al corpo discarica di G4, risultano concentrazioni di benzene molto più elevate, dell'ordine di $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Pertanto si chiede di utilizzare o software dedicati (per esempio GasSim) oppure elaborazioni supportate da dati massimi misurati;
- C. l'AR deve contenere tutte le possibili vie di migrazione dei contaminanti dal corpo discarica ai recettori, nonché tutte le possibili vie di esposizione dei recettori. L'esclusione di modalità di esposizione diverse dall'inalazione e di vie di migrazione diverse dalla dispersione atmosferica, devono essere adeguatamente motivate;
- D. nella documentazione viene stimata una percentuale di captazione del biogas pari al 90, si chiede di supportare con dati, anche bibliografici, tale affermazione;
- E. considerato che devono essere valutate le emissioni di biogas che sfuggono dal corpo della discarica in fase di gestione operativa e post-operativa, e che l'entità di queste sono correlate con il tipo di copertura, il Gestore deve stimare per ogni anno di gestione operativa, l'estensione delle aree a diversa copertura e la relativa emissione di biogas;
- F. valutare le emissioni di biogas dovute a migrazione laterale dal corpo discarica attraverso il suolo.

SIA - Studio di Impatto Ambientale

- 26.** Il Gestore deve presentare una sintesi degli impatti generati dal progetto sull'ambiente, che includa la determinazione della loro significatività. La Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, prevede che gli effetti significativi siano descritti in modo appropriato tale da consentire il processo decisionale. Per questo motivo, le determinazioni sulla significatività devono essere motivate e deve essere definita una metodologia trasparente che spieghi il proprio approccio alla valutazione, applicata in modo verificabile. La metodologia deve definire in che modo il valutatore ritiene che si verificherà o meno un effetto significativo, consentendo al valutatore di vedere il peso attribuito ai diversi fattori e di comprendere la motivazione della valutazione (es: analisi multi-criteri, matrice di Leopold, etc.).
- 27.** Deve essere presentata una valutazione degli effetti cumulativi del progetto così come prevista dall'Allegato IV, punto 5, lettera e), della Direttiva 2011/92/UE e smi.

Valutazione impatti inquinamento atmosferico - aria e odori- (Allegato B Elaborato 1 rev. 0 Sett 22)

28. Nella documentazione presentata spesso viene erroneamente riportata la sigla riferita alla scarica di G4 anziché quella corretta G3. Ciò comporta un'elevata difficoltà di lettura ed evidenzia una superficialità e leggerezza nella presentazione della documentazione. Correggere i vari errori.
29. Per le **attività di cantiere**, (Tabella 1 - pag 9), viene dichiarato un flusso di traffico per il trasporto delle terre nelle aree di stoccaggio pari a 10-12 mezzi/h e successivamente (pag. 10) pari a 8-10 mezzi/h per 10 h/g.

In tabella 4 (pag. 15) viene stimata una movimentazione di terra verso le aree di stoccaggio pari a 1825 m³/gg che risulta essere sottostimata rispetto al quantitativo calcolato a partire dalla capacità dei mezzi utilizzati; infatti se si considera una capacità standard di 28 m³, risulterebbe un quantitativo movimentato al giorno di pari a 2800 m³/gg (10 viaggi/h).

Si chiede al Gestore di definire anche attraverso la presentazione di dati operativi, l'effettivo quantitativo di terra movimentata al giorno; tale dato è fondamentale per i successivi calcoli di emissioni di polveri in fase di cantiere (ad esempio attività di sbancamento e scavo, movimentazione materiale etc).

Inoltre sempre per la stima delle polveri emesse in fase di cantiere è necessario che venga indicato in maniera univoca il peso medio dei veicoli in transito (a volte viene indicato 20 t, altre volte 25 t).
30. Deve essere predisposta una planimetria in cui siano rappresentate le piste di cantiere nella fase considerata maggiormente emissiva, diversificando tra quelle sterrate (600 mt indicate in relazione all'interno del sito) e asfaltate.
31. Nella stima delle polveri emesse in fase di cantiere vengono considerate trascurabili le emissioni derivanti dal traffico indotto; visto l'elevato numero di mezzi in transito negli abitati di Masrola (dove tra l'altro transitano anche i mezzi per i conferimenti di G4) e Ponte Uso, si chiede di valutare l'impatto di tale sorgente in funzione della vicinanza fra recettore e sorgente.
32. Si chiede di rappresentare graficamente ed identificare tutte le sorgenti relative all'impatto della fase di cantiere comprese quelle lineari; la figura 5 non risulta completa e leggibile.
33. La tabella 16 - *Schematizzazione delle sorgenti nei vari scenari* (pag. 26) risulta incomprensibile; si chiede pertanto di presentare due tabelle distinte in cui nella prima siano elencate le sorgenti relative alla fase di cantiere unitamente allo stato attuale (gestione G4) e nella seconda tutte le sorgenti dello stato futuro G1+G2+G3+G4.
34. In riferimento ai recettori individuati si chiede al Gestore di prevedere l'inserimento almeno dei recettori situati nei centri abitati di Masrola, Ponte Uso e Montebello.

35. Integrare la documentazione con una simulazione dello stato attuale comprensivo delle emissioni di polveri dai mezzi di trasporto (Ante Operam).
36. Il Gestore ha prodotto simulazioni di impatto per singoli scenari; si chiede di presentare, per gli stati: Ante Operam, di cantiere e Post Operam, una mappa di concentrazione al suolo di polveri PM10 comprensiva di tutti i contributi individuati.
37. Relativamente alla composizione in percentuale di biogas riportata in varie tabelle nella documentazione, si riscontrano delle incongruenze importanti; per esempio in tabella 14 (pag. 25) viene riportata una percentuale di CH₄, nel flusso di biogas di G4, pari al 20% e di CO₂ pari all'80%, mentre dal Report anno 2021 per G4 si evince un flusso di CH₄ pari al 40% e di CO₂ pari al 60%.

In tabella 11 (pag. 21) viene riportata una composizione percentuale, tipica del biogas, contenente il 47,5% di CH₄ e il 47% di CO₂ mentre dal Report anno 2021 si evince una composizione media del biogas di G4 pari a 36% di CH₄ e 27% di CO₂. Considerato che i dati vengono poi utilizzati per effettuare la stima degli impatti generati dalle emissioni di biogas, si richiede al Gestore di presentare la documentazione in cui ne viene in maniera univoca, definita la composizione.

38. Per quanto riguarda lo studio di dispersione delle sostanze odorigene si sottolinea che il dato emissivo utilizzato per il rifiuto fresco, (proveniente da una misura effettuata presso la discarica di Busca ad aprile 2012) è ritenuto da questa Agenzia sottostimato. Ad oggi è presente una più ampia bibliografia di misure effettuate in aree di coltivazione dei rifiuti, come ad esempio quelle effettuate da HERA, nella discarica per rifiuti non pericolosi di Ravenna, con valori medi di concentrazione di odore sull'area di coltivazione (misurati dal 2013 al 2019) pari a 787 OU/m³, in periodo estivo e pari a 460 OU/m³ in periodo invernale. Nella relazione presentata non è stato inoltre considerato il diverso contributo emissivo dato dalle aree della discarica a copertura temporanea e definitiva; le aree a copertura temporanea hanno infatti un'emissione maggiore rispetto a quelle con copertura definitiva. Si specifica che il flusso odorigeno elaborato dai dati di concentrazione va calcolato secondo le indicazioni delle Linee Guida Lombardia, cioè a partire dai dati specifici di campionamento, in particolare dalla velocità effettiva dell'aeriforme nella wind tunnel al momento del campionamento. Quindi, nella modellizzazione della sorgente, va utilizzata la variazione di velocità del vento nel tempo, in funzione dei dati meteorologici.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede di ripresentare un nuovo studio di dispersione delle sostanze odorigene che parta da una caratterizzazione più approfondita delle sorgenti presenti, compreso l'eventuale contributo delle discariche in post-gestione. I risultati andranno infine confrontati con i valori limite riportati nelle Linee Guida Arpae 35/DT del 2018 (DET-2018-426).

SIA Valutazione impatti acque

39. Il Gestore indica che *“durante l’intera fase degli scavi, particolare attenzione sarà posta alla regimazione idraulica provvisoria; in fianco ad ogni pista interna di servizio agli scavi sarà realizzata fossetta per lo scolo delle acque piovane, collegata alla rete di drenaggio superficiale esistente.”* (Pag 26 Relazione Generale SIA). Presentare un elaborato tecnico e descrivere dettagliatamente le modalità di gestione delle acque meteoriche in fase di cantiere, con particolare attenzione all’area di stoccaggio e lavorazione dell’argilla. Valutare l’incremento di sedimento al rio Morsano dovuto all’attività di sbancamento e l’eventuale necessità di trattamento con sedimentazione di dette acque o monitoraggio ed eventuale intervento di asporto di tale sedimento.

SIA Valutazione impatti rumore

40. In riferimento all’individuazione dei ricettori più sensibili alle opere di cantiere e di coltivazione della discarica di progetto, si evidenzia che i più vicini consistono in alcune unità abitative poste lungo la SP30 in località Ginestreto: occorre integrare l’elaborato B2 relativo all’inquinamento acustico con la previsione modellistica dell’impatto su tali ricettori, sia per la fase di cantiere, sia per la fase di coltivazione. Qualora dette unità abitative non fossero al momento abitate, occorre comunque eseguire sin d’ora le valutazioni di impatto ed indicare le eventuali opere di mitigazione acustica da realizzarsi allorquando tali unità abitative tornino in futuro ad essere utilizzate.

Opere di compensazione e mitigazione

41. Le opere di compensazione possono essere definite come gli interventi, non strettamente collegati con l’opera, che vengono realizzati a titolo di compensazione ambientale, realizzati a parziale compensazione del danno prodotto. All’interno del SIA dovranno essere inserite opportune tabelle di sintesi che indicano quali sono gli scompensi ambientali indotti dall’opera, la loro entità nonché la tipologia, e l’entità delle misure di mitigazione e/o compensazione associate.
42. Il Gestore propone come unica compensazione la *“trasformazione di terreni boscati in altro uso del suolo, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 34/2018 e dell’art. 34 della L.R. 22 dicembre 2011 n. 21”* utilizzando la metodologia riportata nella D.G.R. 549/2012 (successivamente integrata e modificata con D.G.R. 1473/2022) che si basa sulla determinazione del valore del bosco che si intende trasformare. A tale valore corrisponde un *“rapporto di compensazione”* che non è altro che un moltiplicatore che aumenta in funzione del valore del bosco definito da diversi parametri da applicare alla superficie boscata da eliminare, che nel caso di G3 è 1:2. Quindi nello specifico viene messo a dimora a bosco una superficie pari a 26.000 m² considerato che ne viene eliminata una pari a 13.000 m².

Nel computo della compensazione, il proponente ha considerato solo la superficie boscata. Tuttavia il citato art. 8, prevede che *“ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale [...], costituisce trasformazione del bosco”*. In considerazione del fatto che la componente arbustiva assume particolare rilevanza per gli aspetti ecologici ed evolutivi dell'ecosistema, e considerata l'estensione della copertura arbustiva attuale (non trascurabile), si ritiene che il proponente debba provvedere al ricalcolo della superficie oggetto di compensazione tenendo in considerazione anche le attuali superfici a copertura arbustiva. Considerato che la norma prevede che siano da “realizzarsi esclusivamente nuovi rimboschimenti su terreni di proprietà pubblica e/o privata appartenenti al medesimo bacino idrografico delle superfici oggetto di trasformazione”, si chiede infine di individuare un criterio di scelta per la localizzazione delle aree di compensazione che, per quanto possibile, ne permetta la connessione anche con gli elementi di sensibilità ambientale presenti nella vallata.

43. A parere della scrivente Agenzia quanto sin qui proposto, richiesto peraltro per legge, è adeguato a compensare unicamente le trasformazioni legate all'uso del suolo e non a compensare tutti gli impatti previsti dal progetto; si chiede quindi di integrare gli stessi con altri progetti sociali, strutturali e/o ambientali.
44. Per gli interventi forestali compensativi di cui al punto 36, l'elaborato *“Piano di coltura e conservazione”* dovrà prevedere nella sezione B di integrare l'attività di mantenimento di tutte le aree oggetto di rimboschimento per tutta la durata della gestione operativa della discarica, anche a seguito di eventi eccezionali (quali ad esempio incendi, alluvioni, ecc.).
45. Considerato che *“l'area di stoccaggio temporanea”* comprende una superficie con specie floristica protetta (*Epipactis microphylla*), ancorchè non trovata, prevedere adeguate compensazioni data oramai la compromissione dell'area, già utilizzata anche per lo stoccaggio del terreno quando fu realizzata la discarica G4.
46. Durante l'istruttoria pubblica il Gestore ha evidenziato che la costruzione della discarica comporterà come compensazione la realizzazione di due piste ciclabili una la Santarcangelo-Montetiffi e l'altra quella che porta a Poggia Torriana. Considerato che nella documentazione presentata non vi è evidenza di detti progetti relazionare in merito.
47. Nella relazione generale SIA (pag. 69) viene indicato *“Altre misure di mitigazione sono legate al miglioramento della circolazione sulla SP 13 Uso nei centri di Masrola e Stradone attraverso la realizzazione di viabilità alternativa all'esistente. Per l'abitato di Masrola è stata realizzata la variante che ha risolto il problema del passaggio del traffico pesante attraverso il centro abitato. Anche per l'abitato di Stradone è in via di definizione la variante stradale per la quale la ditta Sogliano Ambiente S.p.A. è disponibile all'erogazione del contributo di sostenibilità ambientale e territoriale finalizzata alla realizzazione dell'intervento.”* Si rileva che la stessa è stata presentata come opera di compensazione nel procedimento di VIA-VAS relativa all'impianto di compostaggio e poi di seguito richiamata

nel procedimento di G4. Non si valuta, quindi, che tale compensazione possa essere accettata.

Impatto da traffico

- fase di cantiere

- 48.** Nello Studio di impatto ambientale (SIA) presentato si afferma che il terreno proveniente dagli scavi di sbancamento è computato in circa 1.460.000 mc, di cui 900.000 mc saranno destinati alla realizzazione del progetto di recupero della cava di Ponte Rosso. Si afferma poi che per quanto riguarda le tempistiche di utilizzo del materiale di scavo, questo sarà utilizzato per intero nel periodo del cantiere di costruzione della discarica che si prevede avrà una durata di circa 36 mesi a partire dal rilascio delle autorizzazioni. A quanto sopra si aggiunge che per la realizzazione della discarica è prevista una durata del cantiere di 240-260 giorni lavorativi per anno e un traffico indotto stimato in un flusso massimo di 10 mezzi/ora tra la zona di scavo e le aree di deposito temporaneo e definitivo durante la fase di movimento terra. Nell'elaborato "Relazione di individuazione e valutazione degli impatti ambientali – sistema viario e traffico" si effettua un confronto in termini di traffico indotto tra quello generato dall'attuale coltivazione della cava di Ponte Rosso e quello generato dal trasporto a Ponte Rosso dei 900.000 mc di scavo da G3. In tale confronto è stato considerato da un lato il quantitativo massimo di coltivazione annuale della cava, ovvero 200.000 mc/anno con camion da 16 mc di portata trasformabili in 50 camion/giorno e 6,3 camion/h, e dall'altro 300.000 mc/a provenienti da G3 per il ripristino di Ponte Rosso con camion da 18 mc di portata trasformabili in 56 camion/giorno e 6,9 camion/h. Quanto sopra viene giustificato considerando il fatto che l'attività di scavo in G3, e quindi l'attività di cantiere, avrebbe una durata di 300 g/a a differenza di quanto affermato nel SIA. Si chiede pertanto di chiarire in maniera univoca il numero di giorni/anno di attività del cantiere per la realizzazione di G3 e di approfondire l'aspetto del traffico indotto giornaliero e orario dal trasporto verso Ponte Rosso delle 900.000 mc di materiale da destinare al ripristino della cava. Considerando infatti quanto scritto nel SIA, ovvero una media di 250 g/a di attività, si calcolano circa 67 camion/g e 8,3 camion/h, a differenza dei 56 camion/g e 6,9 camion/h riportati nel citato elaborato "Relazione di individuazione e valutazione degli impatti ambientali – sistema viario e traffico". Si calcola cioè un incremento pari a circa il +20% rispetto alla coltivazione dell'attuale cava in condizioni peraltro rare di massima estrazione. Appare poi deducibile che i dati considerati si riferiscano alle uscite dei mezzi e non ai transiti (ovvero andata e ritorno) e questo va chiarito. Definito quanto sopra va effettuata una verifica dell'indotto dal cantiere, in termini di transiti, sulla portata di servizio, sul livello di servizio, sulla congestione e la sicurezza dei tratti stradali e le frazioni coinvolte.

- **fase di gestione operativa G3**

- 49.** Non viene considerato l'impatto generato dal flusso di mezzi in fase operativa della discarica G3. Il proponente ritiene tale impatto non rilevante in quanto il flusso di mezzi è pari a quello generato dalla fase di gestione operativa di G4. Come già spiegato in premessa tale impostazione non è coerente con lo stato dell'ambiente e territoriale da considerare quale base di confronto, in quanto il progetto di G4 precedentemente approvato prevedeva la chiusura di G4 e non l'apertura di un'ulteriore discarica. Pertanto l'impatto da traffico deve considerarsi rispetto ad una situazione che vede le discariche G1-G2 e G4 in fase di gestione post operativa.

vibrazioni

- 50.** non viene effettuata alcuna analisi dell'impatto da vibrazioni prodotto dal traffico indotto durante le attività di cantiere G3 (trasporto di terreno da e verso la Cava Ponte Rosso) presso le frazioni e i recettori coinvolti. Si richiede tale analisi correlata allo stato della viabilità;

energia

- 51.** In ragione dell'assenza di analisi di tale aspetto negli elaborati presentati, è necessario presentare un bilancio energetico di dettaglio previsto dal progetto (sia specificatamente per la fase di realizzazione che per la fase di esercizio, sia complessivo) specificando le fonti energetiche e i relativi consumi, nonché le produzioni di energia nelle varie forme, valutando l'aspetto non solo in termini di saldo ma anche di impatto del consumo sul contesto.

inquinamento luminoso

- 52.** il progetto prevede la realizzazione di un'ulteriore torre faro nell'area, in corrispondenza della torre faro esistente a servizio della discarica G4, a nord rispetto al corpo della discarica e di altezza 16 m. Tale torre sarà caratterizzata da n: 8 proiettori simmetrici da 2.000 W. Si richiede di effettuare una valutazione dell'impatto luminoso di tale elemento, che va ad aggiungersi a quello esistente di G4, analizzando la sua influenza luminosa e visibilità dalle frazioni abitate.

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Premesso che, considerata la connessione funzionale degli impianti della nuova discarica denominata G3 con la discarica, attualmente in fase di gestione operativa denominata G4 e le discariche, in fase di post-gestione, denominate G1 e G2, tra cui, gli impianti di

produzione di energia elettrica, di combustione del biogas, del trattamento del percolato, attrezzature e officina, ecc., e visto quanto dettato al punto i-quater) e al punto o-bis), dell'art. 5, del D.Lgs. 152/06 s.m.i., il ST di questa Agenzia valuta che le discariche G1-G2-G3 e G4 rappresentano, complessivamente, un'unica installazione presso un unico sito, gestita dal medesimo Gestore e che, pertanto, dovrebbero essere oggetto di rilascio di un'unica Autorizzazione Integrata Ambientale, demandando al SAC la valutazione nel merito che di seguito si espone.

Considerato che:

- ai sensi di quanto disposto all'art. 5 comma 1 lett. i-quater **l'installazione** è definita quale *unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. è considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;*
- ai sensi di quanto disposto all'art. 5 comma 1 lett. 0-bis l'AIA è definita come il **provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;**
- dalla circolare ministeriale n. 22295 del 27/10/2017 si può evincere che la locuzione "luogo suddetto" della lett. i-quater, comma 1, art. 5 del D.Lgs 152/06, dovrebbe indicare il "sito di ubicazione dell'installazione" definito, quest'ultimo, come "tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali";
- da quanto emerge dalle sopra esposte definizioni, appare evidente che G1-G2-G3-G4 e le attività funzionalmente connesse appartengono allo stesso sito e costituiscono, globalmente, una sola e unica installazione gestita dal medesimo Gestore e, pertanto, da autorizzarsi con un unico provvedimento autorizzativo. Non si rileva infatti, in tale situazione, l'eventualità di cui al secondo periodo della definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett. o-bis, ovvero non si ritiene che il caso in esame possa definirsi quale parte di installazione, caso rappresentativo dell'installazione che ricomprenda alcune attività in capo a diversi gestori, e non alcune attività, che peraltro in questo caso sono della stessa categoria IPPC, in capo ad un gestore.
- la suddetta lettura pare essere confermata anche dall'interpello ambientale n. reg. 47202 del 24/11/2022 che, nell'affrontare la problematica inversa, ovvero parti di installazione o

attività connesse, sembra orientare l'interpretazione del comma 1, lett o-bis dell'art. 5 del D.Lgs 152/06 in maniera convergente con quanto già anticipato da questa Agenzia nel precedente procedimento di VIA (G4), ovvero che in presenza di una installazione con più attività IPPC e attività non IPPC tecnicamente connesse, ma tutte gestite da un unico Gestore, debba corrispondere una sola AIA. In alternativa sarebbe evidente la necessità, evidenziata dall'interpello nel caso di attività AIA funzionalmente connesse condotte da diversi gestori, di rilascio di titoli diversi ma contestualmente in un'unica Conferenza di Servizi. Tale ultima evenienza renderebbe paradossale una situazione in cui, nel corso della stessa Conferenza di Servizi, venissero rilasciate due AIA nella stessa installazione allo stesso Gestore. Infatti, come rimarca il MASE *"Dal quadro normativo sopraesposto, confortati anche dal confronto condotto in proposito in sede di Coordinamento ex art. 29-quinquies, del D.Lgs. 152/06, nella seduta del 7 ottobre 2022, che ha confermato che la seguente lettura è generalmente condivisa ed applicata dalle competenti autorità regionali, emerge quanto segue. Ai fini della definizione di installazione non rileva l'assetto proprietario o gestionale, e proprio per questo "è considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore" (art. 5, comma 1, lettera i-quater, del D.Lgs. 152/06). Pertanto, al fine di individuare l'installazione (ovvero l'ambito istruttorio minimo cui è opportuno estendere l'istruttoria per poter garantire che essa sia integrata) fare riferimento all'assetto gestionale è fuorviante. Viceversa, l'assetto gestionale può rilevare ai fini autorizzativi, poiché per poter gestire le autorizzazioni in maniera efficace è opportuno che ogni autorizzazione abbia come destinatario un solo gestore."* Il MASE prosegue poi analizzando la possibilità di avere AIA diverse in parti di installazioni e di attività connesse, gestite da gestori diversi, puntualizzando che: *"Nella pratica è possibile che una attività accessoria sia tecnicamente connessa a più distinte attività IPPC coinsediate, determinando una unica installazione costituita da numerose distinte attività coinsediate. In casi del genere (non comuni, ma neppure rari) è prassi comune gestire i procedimenti autorizzativi con riferimento all'assetto gestionale (e quindi rilasciando una distinta AIA ad ogni gestore) garantendo comunque a livello istruttorio (attraverso la Conferenza di servizi) un certo grado di coordinamento a livello di sito."* e quindi prevedendo diverse AIA, ancorchè da rilasciarsi in maniera coordinata attraverso una sola Conferenza di Servizi, solo per Gestori diversi;

- già nel 2015 durante il procedimento di VIA e AIA della discarica G4, nell'incertezza dell'interpretazione delle definizioni di AIA e installazione, fu chiesto a codesta Sogliano Ambiente di valutare l'ottenimento di un'unica AIA per l'intera installazione. Tale richiesta emergeva dall'evidente difficoltà di coordinare più autorizzazioni rilasciate allo stesso gestore, nello stesso sito, per la stessa installazione, con molteplici attività funzionalmente connesse a tutte le discariche presenti;
- nel presentare il progetto oggi sottoposto a PAUR, nel corso dell'istruttoria pubblica tenutasi in data 09 maggio 2023, lo stesso Gestore presenta il progetto come "AMPLIAMENTO" dell'attività, e non come nuovo progetto, legando parzialmente l'attività di smaltimento,

peraltro, come necessaria al funzionamento delle altre diverse attività di recupero in capo al medesimo Gestore poste in diverso sito ma in vicinanza e nello stesso Comune, quasi a significare che le attività di recupero siano funzionalmente connesse all'attività di smaltimento in discarica, al fine di giustificarne il fabbisogno, elemento basilare per la pronuncia di Valutazione degli Impatti;

- l'AIA relativa alle attività di cui alle discariche G1-G2 e G4 è di prossima scadenza, la documentazione per il rinnovo dovrà essere presentata entro il 27 agosto 2023. La presentazione di tale istanza si sovrappone con il procedimento oggi condotto, amplificandone le difficoltà istruttorie di correlazione fra le diverse AIA, che non potranno essere adeguatamente coordinate così come ricordato dall'interpello n. reg. 47202 DEL 24/11/2022 che richiama la circolare ministeriale n. 22295 del 27/10/2017, causando un vero e proprio *cortocircuito amministrativo*;

Per quanto sopra esposto si ritiene che, ai sensi del combinato disposto della lettera i-quater e della lettera o-bis, comma 1, art. 5 comma del D.Lgs 152/06, le discariche G1-G2-G3 e G4 rappresentano, complessivamente, un'unica installazione presso un unico sito in cui coesistono 4 discariche che, ancorchè appartenenti alla stessa categoria IPPC, sono separate fisicamente ma collegate da comuni attività connesse funzionalmente, e pertanto oggetto di rilascio di un'unica Autorizzazione Integrata Ambientale.

- 53. Pertanto dovrà essere riproposta tutta la documentazione inerente l'AIA, unitamente al riesame per rinnovo dell'AIA vigente di cui alla DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018, allegata alla Delibera di G.R. n. 1125 del 16.07.2018. Tale documentazione dovrà essere caricata nel Portale AIA come modifica sostanziale/riesame delle discariche G1-G2-G4.**

Si informa fin d'ora che l'unica alternativa a quanto sopra richiesto è il coordinamento delle autorizzazioni, che può essere perseguito unicamente mediante trattazione istruttoria nella medesima Conferenza di Servizi, così come si evince anche dai documenti del Ministero sopra citati, e pertanto dovrà comunque essere presentata la documentazione di rinnovo dell'AIA vigente di cui alla DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018, allegata alla Delibera di G.R. n. 1125 del 16.07.2018.

- 54. In fase di istruttoria per il rilascio VIA+AIA della discarica G4 furono previsti i conferimenti negli anni sottoindicati. Si precisa che rispetto a quanto indicato i conferimenti nella discarica G4 iniziarono il 08/07/19:**

Tab.3 - Previsione di conferimento discarica Sogliano Ambiente G4

| ANNO | QUANTITÀ SMALTITE ANNUALMENTE (ton) | QUANTITÀ SMALTITE PROGRESSIVE (ton) |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2020 | 150.000 | 150.000 |
| 2021 | 150.000 | 300.000 |
| 2022 | 150.000 | 450.000 |
| 2023 | 150.000 | 600.000 |
| 2024 | 150.000 | 750.000 |
| 2025 | 150.000 | 900.000 |
| 2026 | 150.000 | 1.050.000 |
| 2027 | 150.000 | 1.200.000 |
| 2028 | 150.000 | 1.350.000 |
| 2029 | 150.000 | 1.500.000 |
| 2030 | 150.000 | 1.650.000 |
| 2031 | 30.000 | 1.680.000 |

Considerato che nella relazione di AIA (pag. 20 dell'Al. 1-EL.1 Relazione tecnica generale- AIA) viene previsto il 2028 come inizio dei conferimenti nella discarica G3 come sotto riportato e che il Gestore dichiara che l'inizio della coltivazione di G3 corrisponderà con la fine della coltivazione di G4

Tab.3 - Previsione di conferimento discarica Sogliano Ambiente G3

| ANNO | QUANTITÀ SMALTITE ANNUALMENTE (ton) | QUANTITÀ SMALTITE PROGRESSIVE (ton) |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2028 | 200.000 | 200.000 |
| 2029 | 200.000 | 400.000 |
| 2030 | 200.000 | 600.000 |
| 2031 | 200.000 | 800.000 |
| 2032 | 200.000 | 1.000.000 |
| 2033 | 200.000 | 1.200.000 |
| 2034 | 200.000 | 1.400.000 |
| 2035 | 200.000 | 1.600.000 |
| 2036 | 200.000 | 1.800.000 |
| 2037 | 200.000 | 2.000.000 |
| 2038 | 200.000 | 2.200.000 |
| 2039 | 200.000 | 2.400.000 |
| 2040 | 200.000 | 2.600.000 |
| 2041 | 200.000 | 2.800.000 |
| 2042 | 200.000 | 3.000.000 |
| 2043 | 200.000 | 3.200.000 |
| 2044 | 200.000 | 3.400.000 |
| 2045 | 200.000 | 3.600.000 |
| 2046 | 200.000 | 3.800.000 |
| 2047 | 200.000 | 4.000.000 |
| 2048 | 200.000 | 4.200.000 |
| 2049 | 200.000 | 4.400.000 |
| 2050 | 200.000 | 4.600.000 |
| 2051 | 200.000 | 4.800.000 |
| 2052 | 200.000 | 5.000.000 |
| 2053 | 200.000 | 5.200.000 |
| 2054 | 200.000 | 5.400.000 |
| 2055 | 200.000 | 5.600.000 |
| 2056 | 200.000 | 5.800.000 |
| 2057 | 200.000 | 6.000.000 |

si chiede al Gestore di relazionare e di effettuare un calcolo preciso alla fine del 2022 delle volumetrie residuali di G4, considerato che si prevede di anticipare la fine coltivazione di detta discarica di 4 anni.

- 55.** Considerato che per la discarica G3 si prevede un periodo di gestione operativa pari a 30 anni (dal 2028 al 2057) ai quali vanno sommati gli anni che trascorrono tra la fine della realizzazione dell'opera e l'inizio della sua coltivazione (circa 5 anni) e che si prevede di impermeabilizzare l'intero invaso al momento della realizzazione della discarica ne consegue che, nella parte sommitale della discarica, il telo di impermeabilizzazione in HDPE sarà esposto ai raggi UV (notoriamente le fibre dei geotessili sono suscettibili a

deterioramenti per eccessiva esposizione UV) e alle intemperie per oltre 30 anni. Si chiede al Gestore di relazionare in merito alla resistenza dell'HDPE fornendo le specifiche del produttore (ASTM D4873). Inoltre deve essere presentato un piano di monitoraggio che preveda tutte le attività di controllo, verifiche ed eventuali manutenzioni a cui sottoporre l'area di discarica già predisposta ed impermeabilizzata affinché garantisca per tutti gli anni la sua perfetta resistenza ed impermeabilizzazione. Tale punto va sviluppato unitamente a quanto richiesto al § relativo al progetto.

56. Al fine dell'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. che prevede il collocamento in discarica solo dopo trattamento, si chiede di indicare almeno per i vari capitoli di rifiuti ammessi in discarica (prime due cifre del codice EER) il tipo di trattamento a cui gli stessi sono sottoposti o di escluderne l'esigenza esplicitandone le motivazioni.
57. In riferimento all'elenco dei codici EER per i quali si richiede l'autorizzazione all'abbancamento il Gestore ha semplicemente presentato quanto risulta autorizzato ad oggi per la discarica G4. Si chiede di effettuare una valutazione e/o disanima rispetto al mercato o a quanto gestito e/o abbancato negli anni.
58. Il Gestore nel SIA - Analisi dei Fabbisogni (Allegato M, Elaborato 1 Rev. 0 di Febbraio 2023, pag. 9) dichiara che la discarica G3 è idonea allo smaltimento dei rifiuti ad alto contenuto organico. Estrapolare, dall'elenco dei codici EER per i quali si richiede l'autorizzazione all'abbancamento dei suddetti rifiuti.
59. Il Gestore dovrà adeguatamente motivare il ricevimento in discarica di rifiuti ad alto contenuto organico anche potenzialmente recuperabili, in quanto a parere della scrivente l'indicazione che la discarica G3 è progettata per ricevere detti rifiuti, avendo la stessa un sistema di captazione del recupero del biogas ad alta efficienza, non risulta esaustivo. Relazionare in merito.
60. Considerato che i rifiuti identificati dai codici EER **020109** - *rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108**; **080414** - *fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui alla voce 080413**; **160103** - *pneumatici fuori uso*; **190210** - *rifiuti combustibili diversi da quelli di cui alle voci 190208* e 190209** per cui il Gestore chiede l'autorizzazione all'abbancamento, sono inseriti nell'Allegato 3, Tabella 2 del D.Lgs 36/03 e s.m.i. per i quali è previsto ai sensi dall'art. 6 il divieto di abbancamento in discarica, si chiede di relazionare in merito o eliminare gli stessi dall'elenco.

61. La *“Planimetria dell'impianto con indicazioni delle aree di deposito materie, sostanze e rifiuti”* (Allegato 3, Elaborato E, Rev. 0 Sett 2022) deve essere integrata con la rappresentazione di tutti i serbatoi interrati e fuori terra che contengono sia rifiuti che materie prime. Si evidenzia che quanto elencato nel § C.2.11.1 *Serbatoi interrati* e nel § C.2.11.2 *Serbatoi fuori terra* dell'AIA autorizzata per G1+G2+G4 non è rappresentato nella planimetria suddetta. Detta planimetria dovrà rappresentare anche le eventuali linee di adduzione delle materie, sostanze, rifiuti interrate.
62. Il Gestore deve presentare la Relazione di riferimento, di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità a quanto dettato dal D.M. n° 95/2019 *“Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs. n. 152/006 e s.m.i.”* prendendo in considerazione tutte le sostanze pericolose utilizzate presso l'impianto (vedi anche punto precedente).

Piani ai sensi dell'AIA (PGO - PRA - PGPO)

63. Al § 4.4 *Copertura giornaliera dei rifiuti* del PGO (pag. 18) viene indicato che la copertura giornaliera del rifiuto è effettuata utilizzando *“il compost fuori specifica o biostabilizzato”*. Considerato che ai fini della copertura giornaliera dei rifiuti (R11) può essere utilizzato solo ed esclusivamente il biostabilizzato (EER 190503 compost fuori specifica) che rispetti le caratteristiche dettate dal Regolamento 1996 del 29/12/06 eliminare dal PGO e da eventuali altri piani l'indicazione di utilizzo del compost fuori specifico in quanto non autorizzabile.
64. Nel SIA e nel PGO di G3 viene indicato che la copertura giornaliera dei rifiuti, in via prioritaria, verrà effettuata con il biostabilizzato non escludendo l'utilizzo di materie prime quali terreno; il criterio di scelta dell'una rispetto all'altra, viene effettuato di volta in volta, in base alla disponibilità di biostabilizzato e/o ad aspetti economici.
Considerato che la DGR pone un limite di utilizzo di biostabilizzato pari al 20% dei rifiuti abbancati annualmente, nell'ottica di massimizzare le attività di recupero in un impianto di discarica, si ritiene che l'utilizzo del terreno, per l'attività di copertura giornaliera sia autorizzabile, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stato raggiunto il limite del 20% di biostabilizzato. Relazionare in merito.
65. Prevedere un'istruzione operativa, o in alternativa inserire nel PGO, la modalità di controllo e registrazione dei dati di monitoraggio della qualità e produzione del biogas dall'inizio della sua coltivazione fino a quando lo stesso biogas non ha le caratteristiche per essere inviato alla cogenerazione anziché bruciato in torcia.
66. Nell'ultimo capoverso del § 4.5 *Gestione del biogas* viene erroneamente indicato che le torce vengono utilizzate come soccorso in caso di fermata per manutenzione o per rottura dell'impianto di trattamento del percolato. Correggere.

67. Al § 4.8 *Chiusura temporanea* e al § 4.9 *Chiusura definitiva della discarica* del PGO, il Gestore non prevede la possibilità di realizzazione il capping, nelle aree di discarica in cui è già stata raggiunta la quota di abbancamento fissata dal progetto come previsto per G4. Relazionare in merito e se del caso descrivere le modalità di gestione nei relativi Piani.
68. Nel PGO al § 4.10 *Chiusura del canale di fondo* viene indicato che “Al termine della realizzazione del sistema di copertura definitivo (capping) sarà possibile, se richiesto, procedere alla chiusura definitiva del canale di fondo.” Si chiede al Gestore di relazionare in merito sia alle criticità sia ai benefici che tale eventuale chiusura comporterebbe.
69. Al § A.3.1 *Controllo dello stato delle linee di trasporto* del PGPO il Gestore indica che verranno effettuati i seguenti monitoraggi:
- *Controllo dell'integrità delle teste di pozzo e delle relative raccorderie.*
 - *Verifica a campione della presenza di percolato all'interno del pozzo di aspirazione.*
 - *Verifica dell'integrità delle tubazioni e dei relativi collegamenti e collari di chiusura.*
 - *Verifica della presenza di eventuali sifoni nelle tubazioni ed eliminazione degli stessi per consentire la migliore circolazione del gas.*
 - *Controlli delle sottostazioni di regolazione, per verificare l'efficienza della regolazione e garantire la migliore pressione di aspirazione e concentrazione del metano e dell'ossigeno.*
- Il Gestore deve descrivere per ogni attività sopra indicata le modalità di tale controllo del monitoraggio; nelle relative schede molti dei suddetti controlli vengono effettuati visivamente, si chiede di prevedere adeguati controlli con strumentazione. Relazionare in merito. Relativamente alla verifica a campione della presenza di percolato all'interno del pozzo di aspirazione si chiede di chiarire perché detto monitoraggio non viene effettuato su tutti i pozzi di aspirazione ma solo a campione.
- Le descrizioni di cui sopra devono essere estese anche per quei monitoraggi sempre previsti nel PGPO che necessitano di particolari modalità.
70. Nel PGPO il Gestore prevede la taratura, l'eventuale sostituzione dei pH-metri e delle sonde di temperatura, lavaggio membrane MBR ect; prevedere un sistema di registrazione delle suddette attività.
71. Da un controllo tra quanto descritto nei vari paragrafi del PGPO e quanto riportato nelle relative schede allegate non c'è sempre corrispondenza. Ad esempio mancano tutti i monitoraggi relativi alle torce e cogeneratori (qualora presenti). Inserire nelle schede tutti i monitoraggi previsti.
72. Al § A.7 *Manutenzione delle coperture definitive e del verde* viene riportato erroneamente il riferimento alla scheda 1 anziché alla scheda 5. Correggere.
73. Nel PRA (§ 3.2.2 *Inerbimento*) viene indicato l'utilizzo di un miscuglio solo in parte composto da specie erbacee locali. Al fine di favorire la realizzazione di una copertura erbacea di più pronto ed immediato effetto/attecchimento e con maggiori percentuali di

ricoprimento si richiede di poter utilizzare in alternativa o a supporto del miscuglio anche fieno derivante da sfalci erbacei raccolti a fine stagione dai terreni incolti circostanti.

74. In merito alla realizzazione delle Opere di compensazione ambientale (§ 3.3.) si richiede comunque la realizzazione di un preventivo intervento di inerbimento, secondo le modalità previste e richieste al punto precedente, delle superfici totali di messa a dimora del Bosco.
75. In merito all'elenco di specie arbustive previste nel PRA (§ 3.2.3 Rimboschimento - Componente arbustiva) si richiede anche l'utilizzo di Sanguinello (*Cornus sanguinea*), tra l'altro previsto nella produzione propria del materiale del vivaio realizzato in loco (§ 3.2.3.1) con percentuali pari ad almeno il 10%, a scapito dell'utilizzo di Ligustro (*Ligustrum vulgare* - dal 20% al 10%).
76. In merito all'elenco di specie arboree previste nel PRA (§ 3.2.3 Rimboschimento - Componente arborea) si richiede anche l'utilizzo di Olmo comune (*Ulmus minor*) con percentuali pari ad almeno il 10%, a scapito dell'utilizzo di Orniello (*Fraxinus ornus* - dal 30% al 20%).
77. Nel PRA (§ 3.2 Descrizione dell'intervento di ripristino) viene precisato che [...] *al fine di ottenere un risultato soddisfacente e in tempi brevi, si prevede l'utilizzazione di una rilevante quantità di materiale vegetale* (preferibilmente autoctono), *disposto con sesti d'impianto piuttosto densi e specificati nei criteri progettuali [..]* del § 3.2.3.3. Viene inoltre aggiunto (§ 3.2.3.4 Manutenzione e piano di gestione) che [...] *la percentuale di mortalità nei primi due anni dalla messa a dimora di impianti di forestazione diffusa, elevata (anche 60-80%)*. Viene altresì aggiunto (§ 3.3.2 Manutenzione) che [...] *gli interventi previsti per il mantenimento delle opere, da effettuarsi per i 5 anni successivi all'impianto ... ed il risarcimento delle piante morte (annuale)*. Si richiede che tale manutenzione debba essere prorogata per tutta la durata della post-gestione della discarica ed inoltre che la sostituzione delle fallanze debba essere pari ad almeno il 50% per i primi 10 anni e solo successivamente possa essere accolto una sostituzione pari al 30% della piante messe a dimora. A tale riguardo si richiede di presentare una proposta di monitoraggio e se del caso relazionare in merito.
78. Si chiede di presentare il documento tecnico di AIA che contiene sia le procedure sia i metodi analitici. Dovranno essere evidenziate in grigio le eventuali modifiche rispetto a quanto approvato nell'atto unico di AIA - Rev.4 di Agosto 2020.
79. Poiché la funzione ecosistemica di popolamenti arboreo-arbustivi spontanei presenti nell'area di insediamento di G3 è di gran lunga superiore, in quanto risultato di un processo evolutivo legato al dinamismo della vegetazione avvenuto nel tempo, a quello rappresentato da insediamenti artificiali legati ad opere di messa a dimora anche se delle stesse specie arbustive ed arboree si richiede di estendere ad almeno 40.000 mq le superfici oggetto delle Opere di compensazione.

Solfato d'ammonio

- 80.** In riferimento alla produzione di solfato d'ammonio, identificato dal Gestore come sottoprodotto da immettere sul mercato (riferimento § 4.6.1 *Trattamento del percolato in impianto autorizzato connesso alla discarica* del PGO) dovrà essere presentato la seguente documentazione:
- a. relazionare sulla gestione del solfato di ammonio al fine di soddisfare le condizioni previste dall'art.184-bis.
 - b. qualora il solfato d'ammonio sia stato registrato secondo il regolamento REACH presentare relativa documentazione;
 - c. descrivere le modalità di stoccaggio e le caratteristiche del bacino di contenimento;
 - d. presentare una planimetria in cui sia individuato nel sito lo stoccaggio dello stesso.

Monitoraggi PSC - PMeC

- 81.** Qualora si confermi quanto presentato e cioè la separazione dell'AIA di G3 con l'atto unico di G1-G2-G4, in riferimento ai "*monitoraggi di area*", che valutano la matrice indagata complessivamente come fosse un unico impianto e non 4 impianti di discarica distinti, Il Gestore, in merito a tutti i monitoraggi considerati di area, dovrà indicare come distinguere l'eventuale fonte di contaminazione proveniente da un impianto piuttosto che da un altro, al fine di consentire all'Autorità Competente di individuare l'atto specifico a cui fare riferimento (esempio, qualità dell'aria, impianto di trattamento del percolato considerato che convoglia un mix di percolati, ecc).
- 82.** Presentare una planimetria dei punti di monitoraggio relativi a G3 ed una ulteriore planimetria comprendente tutti i punti di monitoraggio del sito (G1+G2+G3+G4).
- 83.** Nel PSC e nel PMeC presentati ed acquisiti agli atti con PG 40679 del 70/03/23, a seguito della verifica della completezza, viene erroneamente indicato "*Rev 0 di febbraio 23*" anziché Rev. 1 in considerazione del fatto che il PSC e il PMeC Rev. 0 (settembre 2022) erano già stati presentati con la documentazione iniziale del progetto di G3, si chiede al Gestore, al fine di evitare riferimento e valutazioni a documenti già superati, di porre particolare attenzione a tali aspetti, considerato la mole di elaborati.
- 84.** Il Gestore deve evidenziare in grigio le modifiche apportate alle schede denominate "*Monitoraggio area Ginestreto (Siti G1, G2, G3, G4)*" del PSC Rev 0 di febbraio 23, considerato che trattasi di modifiche a schede che fanno parte di atti vigenti. Inoltre per una lettura più veloce si chiede al Gestore di scrivere col carattere blu, nelle schede di "*Monitoraggio Sito Specifico*", tutte le modifiche rispetto alle schede di G4 autorizzate. Si evidenzia fin d'ora che le modifiche apportate relativamente a parametri e/o nuovi monitoraggi vanno descritti e motivati.

85. Nella scheda *B.7 Acque di ruscellamento* deve essere inserito il monitoraggio relativo alla taratura, manutenzioni periodiche e sostituzione delle sonde adibite al controllo dei parametri soglia del canale di fondo. Prevedere anche una modalità di registrazione di dette attività.
86. Nella scheda *C.2 Emissioni dell'impianto di produzione di energia elettrica* e nella scheda *C.3. Controllo funzionamento analizzatori in continuo impianto di produzione di energia elettrica* il Gestore deve motivare perché fra i punti di monitoraggio non è stato indicato l'emissione denominata G4-1. Inoltre si chiede di chiarire cosa si intende con la frase "*i punti di emissione saranno attivati progressivamente in funzione della produzione di biogas*" considerato che nelle varie relazioni si dichiara che non sono previsti variazioni all'impianto.
87. Allo scopo di monitorare l'eventuale emissione del biogas dal suolo, dovuta a migrazione laterale dal corpo discarica, il Gestore deve valutare e presentare una proposta di monitoraggio che comporti la realizzazione di un numero congruo di pozzi piezometrici, appositamente predisposti al contorno del corpo discarica, sui quali effettuare campionamenti di soil gas. Deve essere presentata una proposta di parametri da analizzare, utili all'individuazione di eventuali fuoriuscite di biogas dal corpo discarica.
88. In riferimento alla scheda *C.4 Qualità dell'aria al contorno della discarica* del PSC "*Rev 0 di febbraio 23*" il Gestore deve:
- a) considerato che trattasi di un monitoraggio di area, motivare l'eliminazione dei seguenti ricettori: Ricettore 3 (piazzale uffici pesa - valle); Ricettore 4 bis (zona di coltivazione G4); Ricettore 6 (cimitero in località S. Giovanni in Galilea);
 - b) motivare la modifica del Ricettore 5: nel PSC rev. 5 autorizzato è collocato in piazza centrale in località Masrola mentre nel PSC di G3 nel campo sportivo dietro la chiesa di S. Bartolomeo a Masrola;
 - c) valutare la possibilità di integrare la scheda C.4 con la determinazione di contaminanti nelle polveri PM10, peculiari dell'attività che si svolge (metalli con particolare riferimento ai parametri in deroga, IPA totali, benzene ect);
 - d) integrare il monitoraggio nel ricettore posto nella zona di coltivazione con i parametri previsti per la qualità dell'aria;
 - e) eliminare dalla scheda C.4 il monitoraggio dei composti odorigeni e predisporre una nuova scheda nel PSC con monitoraggio delle sorgenti di odore da effettuarsi con la tecnica dell'olfattometria dinamica, secondo quanto previsto dalle Linee Guida Arpae 35/DT. I punti di monitoraggio, oltre alla zona di coltivazione, saranno quelli individuati dallo studio di impatto odorigeno come già richiesto al paragrafo relativo al SIA della presente richiesta integrazioni (a titolo esemplificativo si devono considerare: zone della discarica a copertura temporanea e definitiva, area di sosta dei camion per il trasporto dei rifiuti in zona pesa; ect);

- f) considerato che il monitoraggio della qualità dell'aria viene effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010, inserire nella scheda i limiti per i parametri previsti dallo stesso decreto o, in alternativa se presenti, i valori di riferimento dell'OMS o banche dati accreditate a livello nazionale (ISS-INAIL, Manuale ISPRA ect);
- g) qualora l'analisi di rischio individuasse la necessità di effettuare il monitoraggio di parametri per i quali non ci sono valori limite di cui al punto precedente, come indicato dalle Linee Guida Reconnet *"Determinazione e gestione dei livelli di guardia per il monitoraggio delle discariche"*, valutare valori di riferimento a mezzo della procedura di analisi di rischio sanitario in modalità inversa. Effettuare una proposta di frequenza e di modalità di monitoraggio di detti parametri.

89. In riferimento alla scheda *C.5 Analisi biogas aspirato per alimentare l'impianto di cogenerazione e/o torce* inserire gli eventuali ulteriori parametri che verranno individuati dall'analisi di rischio ed inseriti nella scheda C.4, come indicato al punto precedente della presente richiesta integrazione.
90. Individuare tutti i punti critici (ad esempio pozzetti, vasche di drenaggio del percolato, e ambienti chiusi) in cui si possa determinare, anche incidentalmente, accumulo di biogas. Allo scopo di garantire che in tali punti la miscela gas-aria non raggiunga concentrazioni superiori al 10% del limite inferiore di esplosività, così come previsto dal D.Lgs. 36/03 e smi, predisporre e descrivere le modalità di monitoraggio per la determinazione delle concentrazioni di O₂ e CH₄.
91. In riferimento alla scheda *C.6 Emissione di biogas dalla discarica (camere di cattura)*, il Gestore deve:
 - a) prevedere un ulteriore monitoraggio annuale, attraverso l'utilizzo solo delle camere di cattura, nell'area di coltivazione e/o nelle aree con copertura giornaliera, a cui dovrà essere associato un livello di guardia che non superi il 10% del limite inferiore di esplosività del metano;
 - b) per le *"zone con copertura temporanee"* individuare un livello di guardia, espresso in gr/m²-h, elaborato attraverso i dati già a disposizione del Gestore relativi alle discariche G2 e/o G4 considerato che l'attuale livello di guardia espresso come % del valore di produzione di biogas calcolato teoricamente non trova più riscontro in bibliografia.
92. Nella scheda *F Stato del corpo discarica*, relativamente al monitoraggio che si prevede per la discarica G3, viene sommariamente indicato che *"ci si riferirà per i rilievi ad una rete di capisaldi esterni"*. Si chiede al Gestore di identificare almeno il numero minimo di capisaldi su cui si prevede di effettuare il monitoraggio e di denominare tali punti. Si precisa che nel PMeC di G3 viene indicato un numero di 10 capisaldi (da G3-P1 a G3-P10)
93. Nella scheda *H Stato della briglia di valle* relativamente al monitoraggio che si prevede per la discarica G3 viene sommariamente indicato che *"i punti di monitoraggio saranno"*

identificati in fase di realizzazione". Si chiede al Gestore di identificare almeno il numero minimo su cui si prevede di effettuare il monitoraggio e di denominare tali punti.

94. Allo scopo di tendere ad un *"bilancio zero"*, il Gestore deve predisporre un monitoraggio annuale in cui venga determinata, da una parte l'emissione di gas climalteranti e dall'altra la cattura degli stessi, predisponendo poi opportune azioni compensative come rimboschimenti o messe a dimora di aree verdi etc.
95. Esplicitare le modalità di monitoraggio per garantire la funzionalità delle pompe di aspirazione del percolato.
96. Sulla base delle modifiche che si andranno ad effettuare al PSC, rappresentare anche il PMeC corretto.
97. Nel PMeC *"Rev 0 di febbraio 23"* presentato per la scarica G3 in alcuni monitoraggi, si rimanda come documento di riferimento (PGO, istruzioni operative, prescrizioni atto ect.) a quanto scritto nel PMeC attualmente autorizzato con l'atto unico. Verificare e fare le opportune correzioni.
98. Nel PSC presentato per la scarica G3 è prevista solo la realizzazione di un piezometro di subalveo denominato M23 e nessun altro piezometro; si anticipa che il Gestore dovrà realizzare almeno 2 piezometri a monte e 2 piezometri ai piedi della scarica G3, in cui verrà eseguito il monitoraggio previsto dalla scheda B.2 del PSC esistente ed autorizzato nella vigente AIA . Si richiede di controdedurre in merito e/o di fornire proposta alternativa motivata.
99. Il punto di monitoraggio delle acque superficiali denominato R.G3, nel PSC è posizionato a 50 metri a monte di L16. Non pare previsto alcun corrispondente pozzo di subalveo. Infatti M23 pare collocato a valle di tutte le scariche. Si rileva che occorre identificare un pozzo di subalveo in corrispondenza di R.G3. Si richiede di controdedurre in merito e/o di fornire proposta alternativa.

SISMICA

Si riportano di seguito le integrazioni richieste dalla Regione Emilia-Romagna e allegate alla presente nota:

100. Fornire la modulistica MUR (MUR A.2 Istanza di Autorizzazione, MUR A.3 Asseverazione di Conformità e Congruità, MUR A.4 Nomina del Collaudatore). Si rammenta che gli elaborati devono essere firmati dal progettista e dal direttore dei lavori;
101. Con riferimento alla definizione delle classi d'uso, si ritiene che i parametri di progetto del complesso delle opere debba essere omogeneo, in quanto anche le opere come la "vasca di percolato" risultano opere destinate al contenimento di rifiuti per l'ambiente e risulterebbe dunque più congruente la classe d'uso III e non II, come riportato in relazione di calcolo. Occorre inoltre chiarire l'eventuale incongruenza tra la categoria di suolo adottata per il calcolo della vasca di percolato rispetto a quella adottata per le opere del corpo della scarica;

102. In merito alla realizzazione della vasca di percolato, stante le dimensioni geometriche non trascurabili del manufatto in c.c.a. gettato in opera, si chiede di fornire una valutazione dei potenziali cedimenti differenziali e dei potenziali effetti di dilatazione degli elementi strutturali progettati in assenza di giunti;
103. Per quanto riguarda la definizione delle opere di monitoraggio si richiede di fornire un piano di massima di come si intenda attuare il “metodo osservazionale” di cui al punto 6.2.5 delle NTC 2018, definendo in linea generale i valori dei parametri di monitoraggio ed i relativi sistemi atti al monitoraggio stesso;
104. In merito alla realizzazione dei manufatti in struttura prefabbricata, si chiede di inquadrare la tipologia di intervento, ovvero se si tratta di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai sensi della DGR 2272/2016, e di allegare comunque una planimetria generale con l'indicazione di tutti gli interventi eseguiti avendo cura di specificare quelli oggetto di eventuale autorizzazione sismica;
105. Con riferimento alla relazione di calcolo per le “opere di contenimento” occorre completare le verifiche ai sensi del paragrafo 6.5 NTC18 e successivi, riportando anche la verifica a scorrimento di tali opere.

ENAC

Si riporta di seguito la richiesta di integrazioni pervenuta da ENAC:

106. In relazione alla pratica in oggetto di cui alla nota in riferimento A), si riscontra che al fine di poter esprimere il parere di competenza, questo Ente necessita di altra documentazione rispetto a quella allegata come previsto dalla procedura per la richiesta di valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente www.enac.gov.it, alla sottopagina <https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-perla-navigazione-aerea/procedura> <. Tale procedura, in ottica di semplificazione, è telematica come previsto dall'articolo 3-bis della Legge 241/90. Alla luce di ciò, si rappresenta al Responsabile della Conferenza dei Servizi, la necessità che il proponente sottoponga la richiesta attraverso la procedura di “Verifica Preliminare” prima richiamata sia per l'opera sia per le attrezzature ed i mezzi di cantiere. La scrivente Direzione potrà esprimere il proprio parere nell'ambito della conferenza di servizi solo in seguito all'inserimento dell'istanza, da parte del proponente, in modo conforme a quanto indicato dalla procedura, ed alle successive analisi e verifiche. Qualora dalla “Verifica Preliminare” risultassero interferenze con aspetti aeronautici, il proponente dovrà porre in atto le azioni previste dalla procedura, inviando la documentazione richiesta. Nel caso in cui, invece, non dovesse emergere alcuna interferenza, il proponente dovrà predisporre e presentare all'amministrazione procedente un'apposita asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo, che attesti l'esclusione dall'iter valutativo allegando il report della procedura telematica. Nei casi dubbi, prospettati dalla procedura Enac prima citata si deve richiedere lo stesso la valutazione attraverso la procedura di “Verifica Preliminare”

richiamando le previsioni di cui agli articoli 709, 711, 712 e 713 del Codice della Navigazione. Si ribadisce che la presente non esprime il parere di questa Amministrazione, ma riporta le indicazioni a cui il proponente dovrà attenersi per effettuare la verifica preliminare di interferenza con aspetti aeronautici, al fine di richiedere, qualora necessario, il rilascio dell'autorizzazione di cui ai citati articoli del CN, ovvero far pervenire l'asseverazione di non interferenza con aspetti aeronautici

OSSERVAZIONI PRESENTATE

Dato atto che l'osservazione presentata da OaSi-Insieme per le Valli APS prende in esame aspetti inerenti l'impatto ambientale del progetto, si richiedono, oltre all'eventuale presentazione delle controdeduzioni alle osservazioni, le seguenti integrazioni:

107. il dimensionamento di G3 è fatto calcolando una media di smaltimento costante nei trent'anni e non sembrerebbe tenere conto della costante riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica, relazionare in merito
108. la durata del complesso di discariche G1-G2-G3-G4 configura un distretto di smaltimento rifiuti con una durata complessiva di oltre mezzo secolo, che si valuta eccessiva se si considerano anche gli effetti negativi legati al traffico pesante quotidiano ed all'elevata probabilità di incidenti, sempre possibili, come quelli già precedentemente accorsi, relazionare in merito.
109. l'impatto paesaggistico del complesso di discariche contrasta inoltre con la vocazione turistica dell'entroterra romagnolo, nelle aree direttamente limitrofe al sito, come il Comune di Montebello e le Valli di Marecchia e Uso che sono anche parte integrante dell'offerta turistica dell'intera riviera romagnola. Si richiede di controdedurre in merito, relazionando in maniera più approfondita sulla possibile convivenza tra impianti di questo tipo già esistenti e lo sviluppo del turismo sostenibile dell'area in seguito all'aggiunta del sito G3.

Infine si chiede un elaborato di sintesi delle risposte a quanto sopra riportato, che espliciti esattamente dove si possono reperire le singole integrazioni richieste.

Si precisa che, in merito a quanto richiesto relativamente alla presentazione di un'unica Autorizzazione Integrata Ambientale, **che la presente si intende quale proroga alla data di presentazione del riesame dell'AIA delle discariche G1-G2 e G4 di cui alla determinazione Arpae n DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018, allegata alla Delibera di G.R. n. 1125 del 16.07.2018.** Pertanto la documentazione di riesame ricomprendente la documentazione dell'AIA di G3, dovrà essere caricata sul Portale AIA. Data la difficoltà di calcolo, le spese istruttorie saranno oggetto di conguaglio entro la fine della presente procedura. **Per quanto riguarda il riesame di**

AIA la scrivente Agenzia si riserva di chiedere integrazioni in quanto il medesimo non è stato presentato unitamente alla documentazione del presente procedimento di VIA.

Considerato il combinato disposto di quanto previsto dal D.L. 61/2023 in merito alla sospensione dei termini procedurali e all'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 relativamente alla tempistica prevista per la richiesta di integrazioni, la documentazione richiesta dovrà pervenire entro il 28 ottobre 2023, termine fatta salva la possibilità di richiedere sospensione dei termini motivata, conformemente a quanto previsto al comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs 104/2017.

Cordiali saluti.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Arpae - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Allegati:

- nota di richiesta integrazioni ENAC, acquisita in data 17.03.2023 al PG/2023/48173
- nota di richiesta di integrazioni della Regione Emilia-Romagna Area Geologia, Suoli e Sismica, ricevuta in data 31.05.2023 e acquisita al PG/2023/95124
- contributo tecnico del Servizio Territoriale di questa Agenzia, acquisito in data 19.06.2023 al PG/2023/107039
- Associazione OaSì, ricevuta in data 28.04.2023 e acquisita al PG/2023/74764
- Senatore Marco Croatti, ricevuta in data 29.05.2023 e acquisita al PG/2023/94486
- Comune di Borghi, ricevuta in data 12.06.2023 e acquisita al PG/2023/102126

Responsabile del Procedimento Autorizzatorio Unico di VIA: Ing. Denis Barbieri

Responsabile del Procedimento istruttorio ARPAE: Dott.ssa Tamara Mordenti

Per info contattare dott.ssa Tamara Mordenti tel.331-7494456 mail tmordenti@arpae.it